

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 22 MARZO 1961

(42^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente TIRABASSI

INDICE

Disegni di legge:

« Disposizioni per l'ulteriore decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione » (980-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

| | |
|--|----------|
| PRESIDENTE | Pag. 685 |
| BELLISARIO, <i>relatore</i> | 685 |
| BOSCO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> | 685 |
| LUPORINI | 685 |

« Modificazioni alle norme per la nomina dei vincitori nei concorsi a posti di direttore didattico governativo denominati B/4, A/2 e B/3 banditi a norma degli articoli 9, 4 e 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373 » (993-B) (D'iniziativa dei senatori Picardi ed altri) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

| | |
|--|--------------------|
| PRESIDENTE | Pag. 682, 683, 684 |
| BELLISARIO, <i>relatore</i> | 682 |
| BOSCO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> | 684 |
| DONATI | 682, 683 |
| GRANATA | 682, 683 |

La seduta è aperta alle ore 10,45.

Sono presenti i senatori: Baldini, Barbaro, Bellisario, Caleffi, Caristia, Cecchi, Di Rocco, Donati, Donini, Granata, Luporini, Macaggi, Moneti, Pennisi di Floristella, Ponti, Russo, Tirabassi, Valenzi, Zaccari e Zannotti Bianco.

Interviene il Ministro della pubblica istruzione Bosco.

BALDINI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Picardi ed altri: « Modificazioni alle norme per la nomina dei vincitori nei concorsi a posti di direttore didattico governativo denominati B/4, A/2 e B/3 banditi a norma degli articoli 9, 4 e 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373 » (993-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Picardi, Focaccia, Tirabassi, Angelini Nicola, Lombardi, Monetti, Genco, Bellisario e Ferrari: « Modificazioni alle norme per la nomina dei vincitori nei concorsi a posti di direttore didattico governativo denominati B/4, A/2 e B/3 banditi a norma degli articoli 9, 4 e 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373 », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

I candidati al concorso per esami e titoli a 202 posti di direttore didattico, denominato B/4, indetto ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, compresi nella graduatoria degli idonei per aver riportato la votazione minima complessiva di 6/10, sono assunti nel ruolo dei direttori didattici fino ad esaurimento della graduatoria.

Dello stesso beneficio fruiscono:

a) i candidati al concorso per esami e titoli a 118 posti di direttore didattico, denominato A/2, indetto ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato;

b) i candidati del concorso per soli titoli a 200 posti di direttore didattico, indetto con i decreti ministeriali 27 luglio 1948 e 24 luglio 1950, denominato B/3.

L'ordine di iscrizione in ruolo è determinato dal punteggio complessivo conseguito nei concorsi che danno titolo alla nomina.

B E L L I S A R I O, *relatore*. Le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in esame sono due, di carattere diverso.

Una di esse, che definirei di carattere formale, consiste nella sostituzione delle parole « votazione minima complessiva di 120/200 » con le altre « votazione minima complessiva di 6/10 ».

D O N A T I. Dal punto di vista formale era più esatta la dizione adottata dal Senato, in quanto in questi concorsi vengono date quattro diverse votazioni in cinquantiesimi, che, sommate, danno la votazione complessiva in duecentesimi. Centoventi duecentesimi è la votazione minima assoluta.

G R A N A T A. Occorrerebbe sapere con quale criterio è stata compilata la graduatoria cui si riferisce il testo del disegno di legge. Se quella graduatoria è stata compilata in duecentesimi è più esatta la dizione adottata dal Senato.

B E L L I S A R I O, *relatore*. L'altra modifica apportata dalla Camera è invece di carattere sostanziale, e consiste nell'aggiunta di una lettera b) al secondo comma dell'articolo unico, con la quale è consentita la assunzione in ruolo ad esaurimento anche ai candidati del concorso per soli titoli indetto con i decreti ministeriali 27 luglio 1948 e 24 luglio 1950, denominato B/3.

Di questo concorso la Commissione ebbe a discutere ampiamente in occasione dell'esame del disegno di legge n. 166 del senatore Moltisanti e del disegno di legge Pitzalis, divenuto poi legge n. 621 del 1960, in base alla quale entrarono in ruolo il settanta per cento di quel ristrettissimo numero di direttori didattici che erano rimasti fuori. Essi erano una trentina e ne vennero assunti in ruolo circa venticinque. Si tratta, in sostanza, di ammettere l'assunzione in ruolo anche di quei quattro o cinque candidati che restarono esclusi.

La questione è sempre quella della figura degli idonei nei concorsi. La Commissione

6^a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)42^a SEDUTA (22 marzo 1961)

approvò la legge n. 621 del 1960 perchè riconobbe un valore all'idoneità; per gli stessi motivi penso si possa approvare ora la modifica apportata dalla Camera al provvedimento in esame.

I decreti ministeriali 27 luglio 1948 e 24 luglio 1950 parlano di un concorso per titoli da riservarsi a quei maestri elementari i quali « abbiano riportato nelle prove di un precedente regolare concorso una votazione non inferiore ai 6/10 ». Quindi, se è vero che gli insegnanti in questione sono soltanto idonei in un concorso per titoli, è anche vero che essi avevano già sostenuto un regolare concorso, ottenendo la votazione di sei decimi.

Concludendo, ripeto che la Commissione potrebbe approvare la immissione nei ruoli di questo ristrettissimo numero di direttori didattici che sono rimasti esclusi dai benefici della legge n. 621 del 1960.

D O N A T I . Vorrei sapere dal relatore se, dal momento che anche nel 1955, 1956 e 1958 si sono svolti dei concorsi e che anche in tali occasioni molti idonei sono rimasti fuori dei ruoli, una volta approvato il provvedimento in esame non crede che ne verrà immediatamente presentato un altro relativo agli idonei dei concorsi successivi.

Desidero inoltre far osservare che nei concorsi per direttori didattici la figura dell'idoneo non esiste; esiste solo quella del vincitore che segue la graduatoria dei promossi.

Io sono sempre contrario, in linea di massima, a tutte le leggi che in qualche modo fanno eccezione alla norma generale, e la norma generale è che i vincitori ottengono il posto, mentre i non vincitori devono sostenere un altro concorso.

Ora si dice che si tratta solo degli ultimi pochi rimasti; tanto valeva immetterli in ruolo al momento dell'approvazione della legge n. 621: perchè fare tante leggi, una dopo l'altra, con le quali si immettono successivamente tutti gli idonei? Io stesso sostenni il concorso nel 1939; in quell'anno non vi furono vincitori promossi che non avessero il posto. Chi sono dunque questi idonei? Potrebbero essere quelli del concorso del 1942,

altrimenti si dovrebbe risalire al 1936 o al 1934. In altri termini, si tratta di persone ormai ai limiti di età: cosa guadagna la scuola ad immettere in ruolo persone prossime ad andare in pensione? Si tratta di anziani direttori didattici, che desiderano ottenere il massimo coefficiente prima di andare a riposo.

P R E S I D E N T E . A mio avviso si commetterebbe un'ingiustizia se non si accettasse la modifica apportata dalla Camera.

G R A N A T A . Comprendo e condivido in linea di massima le obiezioni fondatissime che il senatore Donati ha avanzato contro iniziative tendenti a modificare, con piccole leggi, la legge fondamentale. Potrei avere qualche riserva, ma non è questa la sede per esprimerla, per quanto si riferisce al criterio estremamente rigoroso che il senatore Donati esprime nei confronti di coloro che hanno superato con voti di merito esami di concorso, senza riuscire a conseguire il posto; nei confronti di questi aspiranti si potrebbe adottare una norma tendente a consentire loro una sistemazione successiva, riservando eventualmente un'aliquota di posti. Ma la questione non si pone oggi in questi termini.

Ci troviamo ancora una volta di fronte ad una « leggina », e siamo tutti d'accordo che queste « leggine » devono finire. Ma di fatto il provvedimento in esame è stato già approvato dalla nostra Commissione, quindi non mi pare il caso di tornare sugli argomenti che sono stati già discussi in quell'occasione.

Le modificazioni apportate dalla Camera al provvedimento da noi approvato sono due. La prima pare di carattere formale, ma non ne sono sicuro e propongo di accertare le ragioni che hanno indotto la Commissione competente della Camera ad apportarla; noi sappiamo, infatti, che normalmente in questi concorsi il punteggio viene calcolato in duecentesimi.

Per quanto si riferisce all'aggiunta della lettera b), ricordo che in occasione della di-

scussione del disegno di legge Moltisanti la Commissione trattò anche questo argomento, in quanto, in effetti, restavano esclusi dal beneficio di quel provvedimento soltanto quattro o cinque direttori didattici; ma in quella occasione non si ritenne opportuno estendere a quegli insegnanti tale beneficio. Forse la Camera ha voluto, con questa estensione del beneficio a quei pochi esclusi, apportare una sanatoria definitiva che ci sottraesse ai fastidi di ulteriori iniziative intese a venir incontro alle aspirazioni di queste persone.

La questione si pone, a mio giudizio, in questi termini: si tratta di direttori didattici incaricati già da parecchi anni; persone, quindi, che hanno svolto le mansioni relative; che pare non abbiano demeritato, in quanto i giudizi espressi sul loro conto dalle autorità scolastiche sono positivi; che si troverebbero quasi alle soglie della pensione; e che ora dovrebbero rientrare nei ranghi e riassumere le mansioni di maestro perchè non hanno la possibilità di continuare la loro carriera. Abbiamo adottato nei confronti di questa categoria un criterio di larghezza: estendiamo anche a queste persone. Mi pare difficile porre un limite discriminatorio tra i candidati del concorso A/2 e quelli del concorso B/3.

Pur comprendendo, quindi, le ragioni del senatore Donati, penso che, nella fiducia che questo sia l'ultimo atto in tal senso della nostra Commissione, si possa venire incontro alle aspirazioni di queste poche persone, anche ricordando che è imminente la discussione sullo stato giuridico del personale della scuola elementare e media, la quale ci permetterà di fissare norme di carattere definitivo che impediranno il ripetersi di queste istanze velleitarie che ci costringono a dedicare buona parte del nostro tempo a risolvere queste situazioni particolari.

B O S C O, *Ministro della pubblica istruzione*. Osservo, circa l'emendamento formale recato dalla Camera, che al concorso denominato B/3 hanno partecipato direttori con tre anni di incarico, e per essi il punteg-

gio non è stato in duecentesimi, ma in decimi. Per usare una formula comprensiva la Camera ha adottato la dizione « 6/10 ».

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Do lettura del primo comma dell'articolo unico nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

« I candidati al concorso per esami e titoli a 202 posti di direttore didattico, denominato B/4, indetto ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, compresi nella graduatoria degli idonei per aver riportato la votazione minima complessiva di 6/10, sono assunti nel ruolo dei direttori didattici fino ad esaurimento della graduatoria ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura del secondo comma dell'articolo unico, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

« Dello stesso beneficio fruiscono:

a) i candidati al concorso per esami e titoli a 118 posti di direttore didattico, denominato A/2, indetto ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato;

b) i candidati del concorso per soli titoli a 200 posti di direttore didattico, indetto con i decreti ministeriali 27 luglio 1948 e 24 luglio 1950, denominato B/3 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

L'ultimo comma è rimasto invariato; ne do comunque lettura:

« L'ordine di iscrizione in ruolo è determinato dal punteggio complessivo conseguito nei concorsi che danno titolo alla nomina ».

In relazione alle modifiche introdotte nel testo, il titolo del disegno di legge è stato così modificato dalla Camera: « Modifiche alle norme per la nomina dei vincitori nei concorsi a posti di direttore didattico governativo denominati B/4, A/2 e B/3 banditi a norma degli articoli 9, 4 e 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373 ».

Metto ai voti l'articolo unico, quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Disposizioni per l'ulteriore decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione » ((980-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati))

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni per l'ulteriore decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

B E L L I S A R I O , *relatore.* La modificazione apportata dalla Camera riguarda l'articolo 8 del disegno di legge, sul quale già la Commissione si soffermò, in quanto si avevano molte perplessità circa l'opportunità di inserire in questo disegno di legge una norma che non appariva strettamente collegata alla materia del provvedimento. I primi sette articoli, infatti, contengono esclusivamente norme riguardanti il decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione, mentre l'articolo 8 si riferisce al decentramento delle commissioni di concorso a cattedre.

La Camera ha stralciato l'intero articolo 8; sarei propenso ad accettare questa proposta sulla quale, peraltro, vorrei conoscere il parere del Governo.

Un'altra modificazione è stata apportata dalla Camera all'articolo 5; ma si tratta di una modificazione più formale che sostanziale, in quanto sono state soppresse nel sesto alinea le parole « o di corso universi-

tario » nell'elenco delle istituzioni beneficiarie di eredità, donazioni o legati.

B O S C O , *Ministro della pubblica istruzione.* Motivo di questa seconda soppressione è il fatto che i corsi universitari non hanno personalità giuridica e non possono essere beneficiari di una donazione.

L U P O R I N I . Ricordo alla Commissione che l'articolo 8 approvato dalla nostra Commissione era stato modificato rispetto al testo presentato dal Governo.

B O S C O , *Ministro della pubblica istruzione.* Non posso essere contrario ad un articolo che fu presentato da un Ministro precedente. Desidero tuttavia illustrare i motivi che hanno indotto la Camera alla soppressione. I motivi in sostanza sono due: uno relativo alla sistematica della legge, come è stato rilevato dal relatore; l'altro di carattere pratico, in quanto i concorsi decentrati hanno dato luogo a qualche inconveniente. Il concorso, per definizione, dev'essere sostenuto in modo uguale da tutti i candidati, e con le Commissioni decentrate si può verificare qualche differenza tra località e località. La Camera, tenuto conto di questi motivi, ha ritenuto opportuno rinviare la materia dell'articolo 8 ad altro provvedimento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora alla discussione degli articoli.

Do lettura del sesto alinea dell'articolo 5, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« I regolamenti per l'erogazione di premi o borse di studio istituiti per effetto di donazioni, eredità o legati in favore di Università o Istituti di istruzione universitaria sono emanati dal Rettore dell'Università o Direttore dell'Istituto d'istruzione superiore ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

6^a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)42^a SEDUTA (22 marzo 1961)

Metto ai voti l'articolo 5, quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

La Camera dei deputati ha soppresso il testo dell'articolo 8 da noi approvato.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la soppressione dell'articolo 8.

(È approvato).

Metto ora ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge quale risulta con le modificazioni testè approvate.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,50.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari